

Edizione di mercoledì 18 settembre 2013

ADEMPIMENTI

[Cassetto fiscale al restyling](#)

di Matteo Balzanelli

DIRITTO SOCIETARIO

[Si complica versare il capitale nelle SRL](#)

di Fabio Landuzzi

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Il complesso calcolo per la deducibilità dei leasing auto](#)

di Paolo Meneghetti

IMPOSTE INDIRETTE

[Terreni agricoli: registro al 9% senza drammi](#)

di Luigi Scappini

IMPOSTE SUL REDDITO

[La detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica: novità e conferme](#)

di Luca Mambrin, Sergio Pellegrino

ORGANIZZAZIONE STUDIO

[Imparare a vedere gli sprechi in un ufficio attraverso il lean](#)

di Andrea Fornasier, Marco Nali

ADEMPIMENTI

Cassetto fiscale al restyling

di **Matteo Balzanelli**

L'Agenzia delle Entrate è di nuovo intervenuta apportando delle modifiche alle funzionalità del **cassetto fiscale**. Le variazioni, alcune delle quali sono già operanti, riguardano sia i **dati consultabili** che le **caratteristiche di adesione** allo stesso.

Attraverso il "**cassetto fiscale**" il contribuente può conoscere, *on-line* e in sicurezza, tutta una serie di informazioni che riguardano la propria posizione fiscale; il "**Cassetto fiscale delegato**" consente, invece, agli intermediari di consultare la posizione fiscale dei propri clienti dai quali abbiano preventivamente ricevuto una specifica delega.

La prima implementazione (operativa già dal 20 febbraio scorso) attiene alla **nuova sezione dedicata agli studi di settore**. Accedendo al cassetto fiscale del cliente, nel menù di sinistra è presente la voce "studi di settore", dalla quale potranno essere visualizzate:

- le **anomalie** emerse in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico 2011 e Gerico 2011. Tra queste, ad esempio, il caso della discordanza tra il reddito di impresa indicato nel quadro RG e quello dichiarato all'interno del quadro F del modello studi;
- gli **inviti** a presentare il modello degli studi di settore relativo al periodo d'imposta 2010, rivolti ai contribuenti che risultano non averlo inviato validamente;
- le **comunicazioni delle anomalie** presenti nei dati degli studi di settore, inviate quest'anno ai contribuenti tramite raccomandata o agli intermediari tramite *Entratel*. E' il caso, ad esempio, delle comunicazioni ove è stata rilevata una grave incoerenza tra le rimanenze finali e quelle iniziali;
- le **risposte, giustificazioni o chiarimenti inviati**, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di cui al punto precedente, dal contribuente o dall'intermediario tramite l'apposita procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito.

Ciò posto, va ricordato che i contribuenti che, per qualsiasi motivo, **non hanno presentato il modello** degli studi di settore (anche se obbligati), possono presentare una **dichiarazione integrativa** anche oltre i termini previsti per il ravvedimento operoso. Così facendo, come affermato anche nella [C.M. n. 8/E/2012 al par. 2.2.4](#), si può evitare l'applicazione delle sanzioni maggiorate previste dal comma 28, lettere b), e), f) e g) dell'articolo 23 del D.L. n.98/2011. Nel caso delle **comunicazioni di anomalie**, invece, il contribuente viene messo nella

posizione di correggere i comportamenti nelle dichiarazioni successive, ovvero fornire le opportune giustificazioni.

Il Cassetto fiscale si è inoltre arricchito, a partire dal 31 luglio scorso, di un'ulteriore informazione: l'**eventuale iscrizione al Vies**, ovvero l'archivio informatico degli operatori autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie (nella sezione "dati anagrafici").

Il [provvedimento 29 luglio 2013](#) interviene, invece, sulle **caratteristiche del servizio**: è stata prevista la possibilità di **delegare due intermediari** alla consultazione del cassetto fiscale di un medesimo contribuente e la **maggior durata della delega**. Tali modifiche saranno operative **entro il prossimo 31 ottobre**.

Per utilizzare il nuovo servizio, l'intermediario deve preventivamente **acquisire specifica delega** da parte dei propri clienti. Lo schema di delega e le modalità attraverso le quali ciascuna delega viene attivata sono pubblicati sul sito internet dell'Agenzia.

Ciascun contribuente potrà conferire delega a due intermediari, anziché solo uno. In questo modo, ad esempio, sia il **consulente del lavoro** che il **commercialista** potranno accedere al servizio. Le deleghe possono essere conferite **direttamente dal contribuente** tramite Entratel/Fisconline o tramite apposito modulo cartaceo da consegnare all'Agenzia delle Entrate, ovvero compilando lo schema di delega e consegnandolo all'intermediario che provvederà a richiederne l'attivazione esclusivamente tramite Entratel.

Le deleghe così conferite avranno una **validità di quattro anni**, e saranno rinnovabili alla scadenza, ovvero revocabili, in qualsiasi momento, sia da parte dell'intermediario che del soggetto delegante. Alla data in cui saranno rese operative le citate modalità di utilizzo del servizio di cui al **provvedimento 29 luglio 2013**:

- gli intermediari che abbiano aderito al servizio secondo le previgenti condizioni possono **utilizzarlo senza soluzione di continuità** aderendo alle nuove condizioni entro il 31 ottobre 2014;
- le adesioni al servizio secondo le previgenti condizioni **non sono tacitamente rinnovabili**;
- le deleghe attive conservano la loro validità **fino alla scadenza originaria**, salvo revoca.

DIRITTO SOCIETARIO

Si complica versare il capitale nelle SRL

di **Fabio Landuzzi**

L'intenzione era forse buona (si veda [Le nuove società a responsabilità limitata, Euroconference NEWS del 12/09/2013](#)), ma il risultato al momento va nella direzione completamente opposta. Ci riferiamo alla modifica al testo dell'**art. 2464, comma 4, Cod. Civ.**, che tratta della disciplina del **versamento in denaro del capitale sociale** all'atto della **costituzione di Srl**, inserita con la conversione del [D.L. n.76/2013](#) (c.d. "Decreto Lavoro"), e precisamente dall'art. 9, comma 15-bis, del D.L. n.76/2013. La norma in commento è in vigore dal **23 agosto 2013**, e quindi occorre tenerne conto per tutte le Srl che si costituiscono da questa data in avanti.

La normativa precedente, che riprendeva quanto stabilito per il **versamento in denaro del capitale sociale delle SpA** (per le società azionarie la procedura è rimasta invariata), prevedeva il rituale ricorso al versamento "**presso una banca**" della somma rappresentativa di almeno il 25% del capitale sottoscritto e dell'intero sovrapprezzo, o dell'intero capitale in caso di società unipersonale.

Che cosa è cambiato dal 23 agosto 2013? Con il D.L. n.76/2013 **sono state soppresse le parole "presso una banca"**, e queste sono state sostituite dalla precisazione che il versamento in denaro in sede di atto costitutivo di Srl deve essere eseguito "**all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo**", e che "**i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto**".

Il risultato di questo intervento del Legislatore è l'aver creato per gli operatori una nuova **complicazione** riguardante l'individuazione dei **mezzi regolarmente utilizzabili** per l'adempimento dell'obbligo di versamento in denaro da parte dei soci sottoscrittori del capitale sociale di costituende Srl.

Su questo argomento è brevemente intervenuto anche il **Consiglio Nazionale del Notariato**, con una **Nota del 4 settembre 2013**. Il Notariato precisa che:

- se il versamento è **inferiore ai 1.000 euro**, è senza dubbio consentito che l'esecuzione avvenga anche in contanti nelle mani dei nominandi amministratori;
- per versamenti di importo superiore, non essendo possibile l'utilizzo del denaro contante, il **metodo preferito è l'assegno circolare** intestato alla società costituenda, oppure ad uno dei nominandi amministratori;

- in alternativa, si può utilizzare il **bonifico bancario** intestato ad uno dei nominandi amministratori, in quanto la società non è anche esistente e non ha un conto a proprio nome;
- va invece **esclusa l'ammissibilità dell'assegno bancario**, in quanto si tratta di uno strumento di pagamento che non dà certezza sulla copertura delle somme versate.

Tuttavia, anche queste soluzioni presentano **alcune criticità**; ad esempio, esse presuppongono la **presenza di almeno un amministratore** – che accetti nell'immediato la carica – in sede di stipula dell'atto costitutivo, cosa che invece non sempre accade, o è possibile, o comunque è richiesta, essendo sufficiente per la regolarità dell'atto che presenzino i soci od i loro procuratori; inoltre, non convince del tutto la strada del **pagamento intestato alla persona dell'amministratore**, sia con assegno circolare a suo nome che con bonifico bancario, in quanto poi queste somme non potrebbero che essere incassate da lui stesso sul proprio conto personale e solo in seguito trasferite al conto corrente della società, non appena questo verrà aperto. Il tutto, con **evidenti complicazioni** anche in merito ai flussi finanziari, soprattutto se di importo ingente, che transitano sul conto personale di una persona fisica neominata amministratore della società.

Queste considerazioni fanno quindi propendere anche il Notariato verso una **soluzione pragmatica**: il **ritorno al passato**, ossia l'utilizzo **anche per le Srl** della consueta procedura del **versamento in banca, così come è tuttora previsto per la costituzione di una S.p.A.** A questa soluzione può ostare solamente l'attuale vuoto normativo – causato dalla citata modifica all'art. 2464, Cod. Civ., introdotta dal D.L. n.76/2013 – il quale, dovendosi nel concreto fare i conti con le procedure bancarie, può rendere complicato per gli istituti di credito **accettare versamenti su conti correnti vincolati** intestati a costituende Srl, se non mediante un **mandato specifico** conferito dai soci alla banca; si tratta però di una soluzione che presuppone un **aggiornamento delle procedure bancarie**, e che testimonia come della (presunta) semplificazione in questione non se ne sentisse affatto la necessità.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il complesso calcolo per la deducibilità dei leasing auto

di **Paolo Meneghetti**

In questo secondo intervento sulla tematiche fiscali legate ai nuovi leasing (si veda il precedente [La gestione dei contratti di leasing su Euroconference NEWS del 13/09/13](#)) si analizza la fattispecie del contratto che ha per oggetto un **autovettura di cui all'art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir**, ossia quelle auto i cui costi risultano deducibili, a partire dal 2013, nella misura del 20%.

I calcoli risultano particolarmente **complessi** poiché, alla **variazione in aumento temporanea** derivante dalla circostanza che il contratto di leasing non rispetta la **durata contrattuale minima** (quattro anni), si aggiunge la **variazione in aumento definitiva** derivante dalla parte di costo indeducibile. Ricordiamo che questa ultima variazione in aumento **non considera solo l'80% del costo**, ma anche la quota di costo auto che supera il valore individuato nell'articolo 164 del Tuir, (generalmente 18.076 euro).

Nel modello Unico assisteremo quindi a **due variazioni in aumento**:

1. una, temporanea, e quindi associata alla fiscalità differita attiva, per indeducibilità ex art. 102 comma 7 del Tuir, che dovrà essere collocata in Unico 2013 SC al rigo RF 32 con il codice 35
2. ed una definitiva ex art. 164 del Tuir, da indicare nel rigo RF 19.

Occorre ricordare che la **limitazione alla deducibilità** fissata al valore "standard" di 18.076 euro può essere **superata** se l'auto viene affidata in **uso promiscuo al dipendente** per la maggior parte del periodo d'imposta. In tale ipotesi la deduzione del costo avviene nella misura del 70% (contro il 20%) e senza limitazioni di spesa.

Le modalità per individuare le **due variazioni ai aumento** sono diverse a seconda del ragionamento posto in essere, ma ciò che deve essere univoco è, ovviamente, il **risultato finale**. Quindi la successione delle operazioni potrebbe anche essere diversa da quella sotto proposta, ma poi l'esito della procedura deve essere sempre il medesimo.

Prima operazione. Occorre calcolare la quota di **costo fiscalmente rilevante** parametrando il

contratto di leasing reale, a quello che sarebbe stato se il bene avesse avuto un prezzo non superiore a 18.076 euro. Il risultato è un **valore percentuale** che si applica al canone per determinare la quota di esso proporzionale ad un acquisto di auto non superiore, appunto, a 18.076 euro.

Seconda operazione. Occorre calcolare la quota di canone rapportato ad un contratto che presenti la **durata minima fiscale** (quattro anni), al posto del canone effettivamente imputato a conto economico che, invece, è “tarato” sulla **durata reale** del contratto. Il canone deducibile viene **confrontato** con il canone così come quantificato nell’operazione precedente, e la differenza rappresenta la **variazione in aumento**.

Terza operazione. Il canone rapportato alla durata fiscale viene **dedotto al 20%**, quindi deve essere eseguita una **ulteriore variazione in aumento pari all’80%** del dato raggiunto e sommata alla variazione in aumento derivante dalla prima operazione.

Quarta operazione. Per determinare gli **interessi passivi deducibili ai fini delle imposte sul reddito** (che, lo si ricorda, per l’Agenzia seguono per i soggetti Ires le regole dell’art. 164 del Tuir e non con quelle dell’art. 96), l’importo totale degli stessi viene di fatto **“spalmato” in base alla durata fiscale del contratto**. In ambito **Irap**, invece, gli interessi totali vengono **“spalmati” in base alla durata fiscale** per i soggetti cui all’articolo 5 bis del D.Lgs. n.446/97 e in base alla **durata reale** per i soggetti di cui all’art. 5 della stessa norma.

Le operazioni sopra citate possono essere esplicate attraverso un esempio.

Ipotizziamo il caso di un contratto di leasing di durata triennale per un’auto il cui valore (compresa la quota di Iva indetraibile) è di 50.000 euro, con interessi passivi pari a 5.000 euro.

La **prima operazione** è determinare il **costo fiscalmente rilevante**, quindi: $18.076 \times 100/50.000 = 36,15\%$. Il canone annuo è pari quindi a 18.333 (55.000/3), rilevante al 36,15%, e quindi per 6.627.

Prima variazione in aumento definitiva da memorizzare: $18.333 - 6.627 = 11.706$.

La **seconda operazione** è finalizzata a determinare il canone deducibile in base ad un **contratto “virtuale”** di durata 4 anni: $55.000/4 = 13.750 \times 36,15\% = 4970$. Da qui la seconda variazione in aumento (temporanea) da memorizzare, data dalla differenza fra 6.627 e 4.970: l’importo di 1.657 va indicato nel rigo RF32 con il codice 35 in Unico 2013 SC.

La **terza operazione** serve a determinare la **quota deducibile ex art. 164 Tuir**. Il costo indeducibile che risulta pari a 3.976 ($4.970 \times 80\%$) va sommato all’importo di 11.796 determinato in precedenza per la definitiva variazione in aumento da collocare nel rigo RF19, che ammonterà quindi a 15.682.

La **quarta (e ultima) operazione** serve a determinare gli **interessi passivi rilevanti ai fini Irap**.

Per i soggetti Ires risulteranno pari a 1.666 (5.000/3), mentre per gli altri soggetti Irpef 1.250 (5.000/4). Ovviamente l'esempio è stato semplificato calcolando interessi passivi costanti nelle annualità contrattuali.

IMPOSTE INDIRETTE

Terreni agricoli: registro al 9% senza drammi

di Luigi Scappini

A prima vista, le **modifiche** apportate all'**articolo 1, comma 1 dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986** (TUR), per effetto delle quali, a decorrere dal **1° gennaio 2014**, le **compravendite immobiliari**, e quindi anche i **terreni agricoli**, sconteranno l'**imposta di registro al 9%**, potrebbero portare a una corsa contro il tempo per le compravendite di terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli IAP (Imprenditori agricoli professionali), ma come vedremo, a conti fatti, la variazione comporterà, in determinati casi, comunque un **risparmio di imposta**.

Sicuramente, per le compravendite di **terreni agricoli** dove attori non sono soggetti operanti nel comparto agricolo, la novità rappresenta certamente una buona novella, atteso che fino a fine anno l'acquisto di un terreno agricolo comporta l'assolvimento dell'imposta di **registro al 15%** e delle **ipocatastali al 3%** (2% + 1%).

Il risparmio di imposta che si avrà è di tutta evidenza, anche se, rispetto a quanto originariamente previsto, il c.d. "**decreto istruzione**" (il D.L. n. 104/2013) è intervenuto nuovamente modificando l'**originaria previsione di un azzeramento delle ipocatastali** e prevedendole, invece, in **misura fissa** pari a **€50 cadauna**, per un ammontare complessivo di 100 euro.

Esempio:

Valore di mercato terreno agricolo €3 00.000

Imposte dovute fino al 31 dicembre 2013

Registro – $300.000 \cdot 15\% = 45.000$

Ipocatastali – $300.000 \cdot 3\% = 9.000$

Totale – 54.000

Imposte dovute a decorrere dal 1° gennaio 2014

Registro – $300.000 \cdot 9\% = 27.000$

Ipocatastali – 100

Totale – 27.100

Risparmio di imposta – 26.900

Al contrario, per il comparto agricolo che da sempre ha avuto un trattamento di favore, la modifica deve essere letta in chiaroscuro a **seconda della norma agevolativa** chiamata in causa.

A bene vedere, si deve registrare un'inversione di tendenza da parte del legislatore che non è limitata ai **trasferimenti immobiliari**, ma alla **stessa tassazione diretta**, tant'è vero che, come in un *rally*, a distanza di poco più di un quinquennio, **a decorrere dal 2014 le Srl, Snc e Sas agricole**, non potranno più optare per la **tassazione su base catastale** ai sensi dell'art.32 Tuir (ma sul tema avremo occasione di soffermarci più avanti).

Tornando alle modifiche introdotte all'imposta di registro, come anticipato, il legislatore ha abrogato tutte le norme agevolative a eccezione di quella cosiddetta "**prima casa**".

In particolare, per quanto ci interessa, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 23/2011 ha **abrogato la nota I all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 (TUR)**, ai sensi della quale, se l'acquisto è effettuato da **imprenditori agricoli professionali** o da **associazioni** o **società cooperative** di cui agli articoli 12 e 13 della L. 9 n. 153/1975, si applica l'aliquota dell'**8%** (mentre le ipocatastali si applicano nella misura "ordinaria" del 3%).

Per poter fruire dell'imposta di registro **in misura ridotta** l'acquirente deve produrre al notaio rogante la certificazione della sussistenza dei **requisiti** rilasciata dagli uffici provinciali dell'agricoltura competenti.

L'agevolazione si rende applicabile non soltanto ai soggetti imprenditori agricoli professionali, ma anche a coloro nell'atto di compravendita dichiarino di voler conseguire i requisiti. In tal caso, detti soggetti hanno un **triennio per produrre la certificazione**, decorso il quale l'AdE procederà al recupero della maggiore imposta dovuta.

Ulteriore causa di decadenza è la **destinazione** dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. In tal caso, il contribuente deve provvedere alla comunicazione della **mutata destinazione** entro un anno.

Riprendendo per semplicità i dati dell'esempio precedente, si nota come la novella introdotta con decorrenza 2014, dispiega **effetti positivi** anche in questo caso:

Imposte dovute fino al 31 dicembre 2013

Registro – $300.000 * 8\% = 24.000$

Ipocatastali – $300.000 \cdot 3\% = 9.000$

Totale – 33.000 Imposte dovute a decorrere dal 1° gennaio 2014

Registro – $300.000 \cdot 9\% = 27.000$

Ipocatastali – 100

Totale – 27.100

Risparmio di imposta – 5.900

Per effetto di quanto disposto dall'**articolo 14, comma 5 della L. n. 441/1998**, a decorre dal 1° gennaio 1999, i **giovani agricoltori** in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento (CE) n. 950/1997, nel caso di acquisto o permuta di terreni agricoli, beneficiano di una riduzione dell'imposta di registro che viene applicata nella **misura del 75%** della misura ordinariamente prevista. Ne deriva che, fermo restando le ipocatastali nella misura del 3% complessivo, il registro sconta l'aliquota del **6%**.

Riprendendo ancora i dati dell'esempio precedente avremo:

Imposte dovute fino al 31 dicembre 2013

Registro – $300.000 \cdot 6\% = 18.000$

Ipocatastali – $300.000 \cdot 3\% = 9.000$

Totale – 27.000 Imposte dovute a decorrere dal 1° gennaio 2014

Registro – $300.000 \cdot 9\% = 27.000$

Ipocatastali – 100

Totale – 27.100

Maggior imposta – 100

A bene vedere, è di tutta evidenza come maggiore sarà la base imponibile e più accentuato sarà, a decorrere dal 2014, il **risparmio di imposta**, poiché in ragione della misura proporzionale delle ipocatastali è stata introdotta la misura fissa pari a un totale di 50 euro.

Discorso a parte è quello da farsi sull'agevolazione prevista per la **piccola proprietà contadina (ppc)**, che sarà oggetto di un prossimo intervento.

IMPOSTE SUL REDDITO

La detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica: novità e conferme

di Luca Mambrin, Sergio Pellegrino

Tra le principali novità fiscali contenute nel [Decreto Energia \(D.L. 63/2013\)](#), vi sono le misure agevolative previste per le spese sostenute nell'ambito degli **interventi di riqualificazione energetica**.

In particolare, il decreto ha disposto:

- **la proroga fino al 31/12/2013** della detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica degli edifici e **l'innalzamento** della stessa al **65% (in luogo del 55%)** per le spese sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto (**6/6/2013**) **fino al 31/12/2013**;
- **l'estensione della detrazione del 65%** per le spese sostenute fino al **30/06/2014** per interventi relativi a **parti comuni di edifici condominiali** di cui agli artt. 1117 e 1117 bis del Codice civile oppure interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

A seguito della modifica operata dalla legge di conversione ([L. n.90/2013](#)), la detrazione del **65%** è applicabile anche agli interventi (inizialmente esclusi) di **sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia**, nonché agli interventi di **sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria**.

Per quanto riguarda il **limite massimo di spesa detraibile**, l'art. 14 comma 3 della legge di conversione al D.L. n.63/2013 prevede l'applicazione per quanto compatibili delle disposizioni di cui agli artt. 1 comma 24 della Legge n. 244/2007 e 29, comma 6 del D.L. n.185/2008. Rimane pertanto **invariato il risparmio d'imposta massimo**, riducendosi conseguentemente l'ammontare delle spese detraibili come risulta dal seguente schema:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DETRAZION E MASSIMA	LIMITE DI SPESA Spese sostenute fino al 5/06/13	LIMITE DI SPESA Spese sostenute dal 6/06/13
		DETRAZIONE 55%	DETRAZIONE 65%

interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art.1, co.344, Legge n.296/06)	€ 100.000	€ 181.818,18	€ 153.846,15
interventi sull'involucro degli edifici (strutture opache orizzontali, strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi) (art.1, co.345, Legge n.296/06)	€ 60.000	€ 109.090,90	€ 92.307,69
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (art.1, co.346, Legge n.296/06)	€ 60.000	€ 109.090,90	€ 92.307,69
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (art.1, co.347, Legge n.296/06)	€ 30.000	€ 54.545,45	€ 46.153,85

In relazione a tale nuova detrazione rimangono sostanzialmente **confermate** le disposizioni applicative già in vigore relativamente ai **soggetti interessati all'agevolazione**, alle **modalità di sostenimento delle spese** e agli **adempimenti necessari per fruire della detrazione**.

Da un punto di vista **soggettivo**, i contribuenti che possono accedere al beneficio fiscale in oggetto non sono solamente le sole **persone fisiche**, ma la possibilità è estesa anche ai soggetti, non persone fisiche, **titolari di reddito d'impresa**, a condizione che sostengano le spese e che queste siano rimaste a loro carico. E' necessario che possiedano o detengano l'immobile sulla base di un titolo idoneo quale il diritto di **proprietà** (o nuda proprietà) o un **diritto reale di godimento** (usufrutto, diritto d'uso o di abitazione, superficie); potranno beneficiare della detrazione **anche coloro che detengono l'immobile in forza di contratti ad effetti obbligatori (locazione, comodato) o i soci di cooperativa** a proprietà divisa o indivisa.

L'agevolazione può riguardare interventi effettuati su immobili, o parti di immobili, **già esistenti**, appartenenti a qualunque categoria catastale e indipendentemente dalla destinazione (sia abitativa, produttiva o commerciale); sono pertanto esclusi dal beneficio fiscale i lavori effettuati su edifici in fase di costruzione o su edifici non ancora costruiti.

In merito alle **modalità di sostenimento della spesa** per i **soggetti non titolari di reddito d'impresa** vale il **principio di cassa** ovvero la detrazione del 65% spetta per le spese che risultano **pagate dal 6/06/2013 al 31/12/2013 (30/06/2014** in relazione ad interventi su parti comuni condominiali o su interi condomini) **mediante bonifico bancario o postale** dal quale risulti:

- la causale del versamento;
- il codice fiscale del contribuente beneficiario della detrazione;

– il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto in favore del quale il bonifico è effettuato.

Per i soggetti **titolari di reddito d'impresa**, le spese sono **imputabili** in base al **principio di competenza**, secondo i principi di cui all'art. 109 del TUIR; tali soggetti possono eseguire i pagamenti delle spese anche con modalità diverse dal bonifico bancario o postale.

Vengono infine confermate le modalità di **rateizzazione della detrazione in dieci quote annuali** di pari importo, l'**obbligo** di inviare specifica documentazione **all'ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori** e l'**obbligo** di effettuazione della **ritenuta d'acconto del 4%** sui pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale.

ORGANIZZAZIONE STUDIO

Imparare a vedere gli sprechi in un ufficio attraverso il lean

di **Andrea Fornasier, Marco Nali**

1. Il concetto dello spreco

Nel precedente articolo [“Ridurre i costi e aumentare il livello di servizio dello studio attraverso il lean management”](#), pubblicato su Euroconference NEWS del 18/9/2013, si è posta l'attenzione in particolare sulla **distinzione delle attività di ufficio secondo la loro utilità agli occhi del cliente**. Tale approccio è fondamentale perché consente di oggettivare le micro-attività elementari e di orientare gli sforzi di miglioramento nella giusta direzione, ovvero andando ad aumentare le attività a valore aggiunto a scapito di quelle a NON valore aggiunto, che sono a tutti gli effetti degli **sprechi**.

Con la parola **spreco** si definisce qualsiasi attività che comporta un utilizzo di risorse maggiori rispetto a quanto richiesto per soddisfare le richieste del cliente, ovvero che non porta (aggiunge) valore al cliente che paga per questo servizio.

A volte però non è immediato e semplice riconoscere se un'attività può considerarsi uno spreco oppure no: un modo semplice per arrivare in modo autonomo alla soluzione è porsi la seguente domanda: **“Se faccio molte di queste attività, la situazione migliora oppure no?”**

Se la risposta è negativa, allora si è intercettato sicuramente uno spreco!

2. La classificazione degli sprechi

Per poter distinguere tra le attività quelle che sono sprechi e poterle **“tagliare”**, in letteratura si distinguono **7 categorie di sprechi**, che sono totalmente indipendenti dal contesto lavorativo (ufficio, fabbrica produttiva, azienda di servizi e ospedali).

E' poi presente un **ottavo spreco**, sicuramente meno tangibile degli altri ma di certo molto subdolo e presente in molte realtà lavorative: lo **spreco di intelletto**, ovvero usufruire delle persone solo per l'esecuzione di mansioni e non anche come fonte di idee, consigli e proposte di miglioramento.

Figura 1 – Le 7+1 tipologie di spreco

Per comprendere al meglio la classificazione, con riferimento alle **attività d'ufficio**, di seguito è

riportato un esempio di spreco per ognuna delle categorie:

- 1 SOVRAPPRODUZIONE: ridondanza di informazioni per eseguire un lavoro
- 2 TRASPORTO: portare una pratica da un ufficio all'altro oppure in archivio
- 3 INVENTARIO: elevata quantità di pratiche in stato di elaborazione presenti sulle scrivanie
- 4 ATTESE: attendere che il collega abbia finito il proprio lavoro per poter procedere con una pratica
- 5 SOVRASPECIFICHE: stessi controlli eseguiti da persone diverse sulla medesima pratica
- 6 RILAVORAZIONI: pratiche che vengono riviste più volte a causa di errori nell'elaborazione
- 7 MOVIMENTO: spostarsi nei locali per raggiungere stampante/scanner/archivio
- 8 INTELLETO: non essere coinvolti e proattivi

Analizzando le categorie di spreco, vi renderete conto che molte attività che **quotidianamente** facciamo purtroppo vi rientrano! Non spaventatevi però: questo vuol dire che siete già a buon punto nell'analisi della vostra situazione e che state iniziando a scorgere l'entità del **miglioramento potenzialmente raggiungibile**.

3. La standardizzazione dei processi

Oltre a quanto appena descritto, una delle attività preliminari da fare per impostare una trasformazione in ufficio è iniziare a **standardizzare i processi**.

E' importante tener presente che **standardizzare** significa *“eseguire le diverse attività sempre nello stesso modo”* e non fare sempre le stesse cose. Apparentemente questo concetto potrebbe sembrare un tentativo di inibire la creatività e l'estro della singola persona: è invece un **passo fondamentale** per poter intraprendere un processo di miglioramento delle attività, poiché consente di stabilizzare i tempi delle attività di ognuno e quindi, se necessario, di bilanciare e organizzare i processi che coinvolgono più persone all'interno dell'ufficio.

Volete sapere qual è uno **standard fondamentale** nella vita di tutti i giorni, a cui magari non avete mai pensato?

Il semaforo: a ogni colore tutti sanno esattamente come comportarsi.

Le procedure, molto presenti nei vostri ambienti, sono di fatto degli esempi di **standard operativi!**

Try & Learn: provate nel vostro ufficio a scegliere un processo da analizzare e, sulla base della classificazione dei 7+1 vista in precedenza, categorizzate le attività a non valore aggiunto (quelle definite di tipo “C” nel precedente articolo). In quale categoria si annidano più sprechi?

Le attività qui presenti saranno le prime a dover essere eliminate per migliorare l'efficienza, la resa delle vostre giornate in ufficio e migliorare così il servizio reso al vostro cliente!

Contatti: info@leanexperiencefactory.com